

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n.178

Cont. 3673/04/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso T. S. H. s.r.l. c/ ASL LE e Regione Puglia avverso sent. n.1663/2014 della Corte di Appello di Bari — Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Romito.

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il V. Presidente Nunziante:

- Con atto di citazione del 19.09.2009, l'ASL LE/1 proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Bari avverso il decreto ingiuntivo n.873/05 con cui si ingiungeva di pagare in favore della società T.S. H. la somma di €.669.330,00 a titolo di acconti per l'attività espletata sulla base di un rapporto contrattuale, fondato sulla DGR n.1833/1999 e sul contratto di associazione su scopo. Con il medesimo atto, l'ASL LE/1 spiegava domanda riconvenzionale per la somma di €.1.243.329,00 e chiedeva di chiamare in causa la Regione deducendo il suo diretto coinvolgimento nel rapporto con la società indicata.
- Con sentenza n.2902/2008 il Tribunale di Bari revocava il decreto ingiuntivo richiesto dalla T.S.H. in danno dell'ASL LE/1 e condannava la stessa società al pagamento in favore dell'opponente della somma di €.1.243.329,00, oltre interessi legali.
- Con atto di appello la T.S.H. proponeva appello avverso la citata sentenza.
- Si costituiva la Regione Puglia e l'ASL LE/1, spiegando appello incidentale. - La Corte di Appello di Bari, con sentenza n.1663/2014, rigettava tutti gli appelli, principale ed incidentali, compensando le spese del secondo grado di giudizio.
- Con ricorso notificato il 25.11.2015 dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione la T.S.H. ha proposto gravame avverso la sentenza n.1663/2014 resa dalla Corte di Appello di Bari.
- Vista la nota datata 25.11.2015 dell'avv. Giampietro Rossiello, legale officiato dall'amministrazione regionale nelle varie fasi di giudizio, e considerato che il prefato legale non ha ancora conseguito il patrocinio presso le Magistrature Superiori, è necessario, al fine di resistere al giudizio di cui innanzi, conferire mandato di rappresentanza e difesa ad altro legale.
- Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 17/12/2015 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Romito, già officiato in altro analogo giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, nato a Bari il 7.06.1942 e domiciliato in Bari alla via F. Crispi n.6 C.F.: RMTGPP42H07A662Z - (U.P.B. 1.3.1).
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad 19.269,90 comprensivo di WA (€.3.474,90) e CAP (€.607,50); il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato avv. Giuseppe Romito e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale (Valore della controversia: €. 669.300,00; Settore di spesa: Sanità);
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 19.269,90 comprensivo di WA (€.3.474,90) e CAP(€.607,50) sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.780,97 comprensivo di IVA (€.1.042,47) e CAP (€.182,25). All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato e spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. .11/L/6325 del 25.03.2011.

- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.
- Udita la relazione e la Conseguente proposta del V. Presidente
- Viste le sottoscrizioni poste, in, calca presente provvedimento da! Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell' Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio proposto innanzi la Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza n. 1663/2014 resa dalla Corte di Appello, di Bari, .a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegna della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante